



Schede informative - diritto del lavoro: IL LAVORO INTERMITTENTE (o a chiamata).

Che cos'è.

Il contratto di lavoro intermittente, definito anche a chiamata, è un rapporto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro in determinati periodi della settimana o del mese o dell'anno.

La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa del lavoratore alla chiamata, cioè la cosiddetta disponibilità, e fasi in cui vi è prestazione effettiva di lavoro.

Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:

1. il lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere un'indennità di disponibilità al lavoratore vincolato alla chiamata del datore di lavoro;
2. il lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere un'indennità di disponibilità quando il lavoratore non è vincolato alla chiamata del datore di lavoro.

Caratteristiche.

Può essere utilizzato:

1- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

2- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (week-end, ferie estive, vacanze pasquali o natalizie);

3- in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l'ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione.

Retribuzione e indennità.

Nel periodo in cui vi è effettiva prestazione di lavoro, il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico pari a quello degli altri lavoratori in proporzione all'attività realmente svolta. Nel periodo di inattività, il lavoratore ha diritto, solo nel caso in cui sia obbligato a rispondere alla chiamata, ad un'indennità mensile di disponibilità non inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato divisibile in quote orarie.

Sull'indennità di disponibilità sono versati i contributi, ma l'indennità non matura in caso di malattia o altro impedimento temporaneo.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell'indennità di disponibilità ed il risarcimento del danno.



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Nel caso di lavoro intermittente nel fine settimana, periodi di ferie estive o vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

Divieti.

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:

- 1- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- 2- se si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o se ci sia in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione salva diversa disposizione degli accordi sindacali;
- 3- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- 4- non può essere stipulato dalla Pubblica Amministrazione.

Ultimo aggiornamento giugno 2012